



Proposta del Servizio Personale N° 196 del 07.05.2013

**Deliberazione del Direttore Generale
n° 190 del 13/05/2013**

Oggetto: Soluzione transattiva. Riconoscimento progressioni orizzontali dipendenti vari anno 2007.

Su proposta del Servizio Personale su disposizione della Direzione Generale

PREMESSO

che in data 06.12.2012 l'Avvocato Francesco Antonio Corrias rinnovava il sollecito a dare seguito agli impegni presi, per le vie brevi con la Direzione Generale, in merito alla soluzione transattiva della vertenza inerente il riconoscimento delle progressioni orizzontali di cui alla selezione bandita con deliberazione n° 423 del 22.06.2007 e che si allega al presente atto;

che tale sollecito riguardava i lavoratori esclusi o che non avevano potuto partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale bandita con Deliberazione 423 del 22.06.2007 per l'assenza di requisiti di base, in quanto superavano i 200 giorni di assenza negli ultimi cinque anni (escluse le assenze per: ferie, recuperi, maternità obbligatoria, Legge 104/92, infortuni sul lavoro);

PRESO ATTO che in seguito al ricorso ex art. 414 c.p.c. del 21.04.2011, il dipendente Asl n° 4 M.C., assistito dall'Avv. Corrias ha evocato la stessa nanti il Tribunale di Lanusei, Giudice del Lavoro perché venisse:

- "accertata e dichiarata l'illegittimità dell'accordo aziendale siglato in data 22.12.2006 e della deliberazione del Direttore Generale della Asl n° 4 di Lanusei n° 423 del 22.06.2007 e relativo bando di selezione, nonché tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e successivi che avevano introdotto, imposto, dato applicazione e, comunque, consentito di permanere al requisito di "200 giorni di assenza" ivi stabilito, ovvero che avevano impedito l'accesso alla selezione per le considerate progressioni orizzontali in ipotesi di superamento del limite dei 200 giorni di assenza negli ultimi cinque anni (2002/2006) e quindi disapplicare tali atti";

- "accertata la sussistenza di tutti i presupposti necessari, dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della richiesta progressione economica con conseguente condanna della Asl a ripristinare sul piano giuridico ed economico la posizione del lavoratore anche in riferimento alla nuova selezione per le progressioni orizzontali del dicembre 2010";

PRESO ATTO che con comparsa del 29.09.2011 si costituiva la Asl n° 4 che, preliminarmente, chiedeva una decisione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 4 e 17 CCNL Comparto Sanità, al Giudice del Lavoro;

Il Giudice del Lavoro, previa acquisizione del parere scritto dall'ARAN, in data 23.05.2012 (allegato alla presente) emetteva sentenza parziale n°34/12, non definitiva, dichiarando che

"l'art. 4, comma 3 del CCNL comparto sanità 1998/2001 debba essere interpretato nel senso che è precluso alla contrattazione integrativa introdurre requisiti di partecipazione alla selezione per la progressione economica orizzontale";

PERTANTO alla luce della suddetta sentenza (che si allega al presente atto) e della consapevolezza dell'esistenza di situazioni analoghe in relazione ad un numero imprecisato di dipendenti Asl i quali, (sulla scorta di siffatta pronuncia giudiziale, - che acquisendo i caratteri di definitività all'esito del giudizio sarebbe stata immediatamente esecutiva ex artt. 282 e 431 c.p.c.) -, erano sul punto di introdurre nuovi ricorsi di medesima natura e contenuto, si è ritenuto opportuno:

addivenire alla conciliazione giudiziale per la causa in corso come da Sent. n° 34/12;



e altresì avviare un tavolo di trattative, con tutte le parti interessate, per valutare stragiudizialmente la posizione degli altri dipendenti e scongiurare altri ricorsi nanti il Giudice del Lavoro;

PRESO ATTO della Delibera D.G. n° 92 del 06.03.2013 avente ad oggetto: "Preso d'atto definizione transattiva vertenza C.M. c/Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei – Liquidazione capitale e spese legali";

VISTA la nota prot. n° 4610 del 15.02.2013 con la quale la Direzione Aziendale prendeva atto della richiesta dell'Avv. Corrias ritenendola in parte giustificata e con la quale si disponeva che il Servizio Personale provvedesse al riconoscimento giuridico ed economico di quanto richiesto, dalla mensilità di marzo 2013 senza interessi e rivalutazione e che si allega al presente atto;

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n° 8390 del 28.03.2013 con la quale si convocavano le OO.SS. e l'RSU con l'intenzione precipua di portare a conoscenza delle stesse quanto stabilito dalla sentenza suindicata e del relativo parere ARAN, alla presenza dell'Avv. incaricato dall'Azienda al fine di esternare la volontà aziendale di addivenire a una totale conciliazione, tra le parti tutte, in ottemperanza alla Sentenza parziale n 42/2012 Tribunale di Lanusei:

- **Prendendo atto di quanto stabilito dal Giudice del Lavoro e del parere ARAN, reinserendo ope legis "gli esclusi" in una graduatoria ex novo senza preclusione alcuna alla partecipazione della selezione;**
- **a esperire di conseguenza la ricognizione atta a reperire le necessarie risorse economiche;**
- **ferme restando le schede di valutazione positiva di tutti gli esclusi, compilate dai loro Responsabili e il punteggio inerente lo stato di servizio, curricula...e da tutto quanto stabilito dalla contrattazione integrativa 2006 ad Esclusione del requisito oggetto del ricorso;**

Dalla ricognizione di cui sopra (che si allega al presente atto) si è accertato che con l'integrazione del fondo ex art. 31 con il biennio 2006/2007 e 2008/2009 risultano economie per il 2007, 2008, 2009 pari a € 60.000,00, sono stati pertanto accantonati € 20.000,00 per ogni anno;

Tanto si dispose poiché già dalla fase di prima applicazione dell'attribuzione di fasce, in contrattazione integrativa anno 2006, sorgevano questioni interpretative per il requisito oggetto della sentenza;

Successivamente, dal verbale della Delegazione Trattante personale del Comparto del 24 novembre 2010 e dalla delibera del Commissario n° 373/C del 14.12.2010 avente ad oggetto: "Indizione selezione tra il personale del comparto per l'attribuzione delle progressioni orizzontali"; si evince che l'Azienda aveva altresì congelato la somma di ulteriori € 25.000,00 sempre per la controversia sopracitata;

Preso atto che la questione fasce, ab origine, ha creato, da subito, dubbi interpretativi di applicazione, sia da parte della delegazione di parte pubblica sia da parte delle OO.SS e della RSU, tanto stanno a dimostrarlo le somme accantonate nel tempo (come suindicato), e certo anche il susseguirsi dei cambi di Vertici Aziendali non hanno favorito quella continuità di soluzione del conflitto interpretativo che ad ogni buon fine venne a suo tempo espresso in bona fides;

VISTO il parere (nota prot. n° 10356 del 18.04/2013) dell'Avv. dell'Azienda, che si allega al presente atto;

VISTI i CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità vigenti;

VISTO l'Atto Aziendale adottato con delibera D.G. n° 723 del 09.11.2007;

VISTA la L.R. n.ro 10/2006;

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;



VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

DI PROCEDERE al riconoscimento giuridico ed economico delle progressioni economiche con decorrenza 01.01.2007 al personale di cui al prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la spesa farà carico come di seguito:

anno 2007 € 16.278,38 per competenze fisse sul conto n° 0205100110 (Debiti V/personale dipendente);
 € 1.385,74 per Irap sul conto n°0205090109;
 € 4.347,25 per oneri previdenziali sul conto n° 0205080108;
anno 2008 € 16.026,21 per competenze fisse sul conto n°(Debiti V/personale dipendente);
 € 1.363,48 per Irap sul conto n°0205090109;
 € 4.280,13 per oneri previdenziali sul conto n°0205080108;
anno 2009 € 15.966,75 per competenze fisse sul conto n°(Debiti V/personale dipendente);
 € 1.358,58 per Irap sul conto n°0205090109;
 € 4.263,59 per oneri previdenziali sul conto n°0205080108;
anno 2010 € 15.619,59 per competenze fisse sul conto n°(Debiti V/personale dipendente);
 € 1.329,06 per Irap sul conto n°0205090109;
 € 4.170,95 per oneri previdenziali sul conto n°0205080108;
anno 2011 € 14.604,82 per competenze fisse sul conto n°(Debiti V/personale dipendente);
 € 1.242,71 per Irap sul conto n°0205090109;
 € 3.900,02 per oneri previdenziali sul conto n°0205080108;
anno 2012 € 12.788,56 per competenze fisse sul conto n°(Debiti V/personale dipendente);
 € 1.088,14 per Irap sul conto n°0205090109;
 € 3.414,96 per oneri previdenziali sul conto n°0205080108;

DI INCARICARE il Servizio Personale e il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Servizio Personale
Dr.ssa Tomasa Pina Gioi
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario
Dr. Maria Valentina Marras
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Mario Loi
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal
13/05/2013

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
FIRMA APPOSTA

<input checked="" type="checkbox"/> Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
<input type="checkbox"/> Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
<input type="checkbox"/> Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
FIRMA APPOSTA

Protocollo n° PG/2013/12547 Lanusei, li 13/05/2013

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Direzione Sanitaria P.O.
- RSU e OO.SS. Comparto